

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA SCOPO DI LUCRO

Il giorno 18 / 01 / 2011 in AGUGLIANO (AN) Via Molino n. 15

SONO COSTITUITI

- SERPILLI FABIO MARIA nato ad Ancona il 23/01/1949 e residente in Agugliano (AN) Via Molino n. 15, C.F. SRPFMR49A23A271I;
- GUIDI RAFFAELLA nata a Milano il 21/11/1960 e residente in Agugliano (AN) Via Molino n. 15, C.F. GDURFL60S61F205B;
- SERPILLI GISELLA nata a Loreto il 24/02/1943 e residente in Falconara Marittima (AN) Via Cesanelli n. 4 - C.F.SRPGLL43B64E690F;
- GEMINI FRANCESCO nato a Ancona il 12/12/1969 e residente in Falconara Marittima (AN) Via Cesanelli n. 4, C.F. GMNFNC69T12A271A;
- BRUGIATI PAOLO nato a Monte San Vito (AN) il 20/09/1965 e residente in Falconara Marittima (AN) Via Buozzi n. 12, C.F. BRGPLA65P20F634F;
- COPPARONI ALBERTO nato a Falconara Marittima (AN) il 21/05/1951 e ivi residente in Via A. Aleardi n. 26, C.F. CPPLRT51E21D472G;
- SERPILLI ELISABETTA nata ad Ancona il 30/03/1987 e residente in Agugliano (AN), Via Molino n.15, C.F. SRPLBT87C70A271J;

1) I presenti, come sopra identificati, con il presente atto costituiscono un'Associazione culturale senza fini di lucro denominata: "VERSANTE".

2) L'Associazione ha sede in Agugliano (AN), in via Molino n. 15.

3) L'Associazione, democratica, apolitica e apartitica non persegue, come scopo istituzionale, alcuna finalità lucrativa. Essa intende promuovere, sviluppare e diffondere la cultura in generale e in particolare quella letteraria, valorizzando l'opera di scrittori di tutto il mondo, tutto ciò senza discriminazioni di spazio, di tempo, di tendenze e di stili.

4) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2011 (duemilaundici).

5) L'amministrazione dell'Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto di inizialmente da tutti i soci fondatori: SERPILLI FABIO MARIA, GUIDI RAFFAELLA, SERPILLI GISELLA, GEMINI FRANCESCO, BRUGIATI PAOLO, COPPARONI ALBERTO, SERPILLI ELISABETTA.

Il Sig. Serpilli Fabio Maria è nominato Presidente del Consiglio Direttivo: allo stesso spettano la legale rappresentanza dell'Associazione e in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione, con la sola eccezione di quelli non delegabili per statuto e di quelli che lo statuto riserva all'assemblea dei soci.

Il Sig. Gemini Francesco è nominato Vice-Presidente del Consiglio Direttivo.

La Sig.ra Guidi Raffaella è nominata Segretaria e Tesoriere.

SI RICHIEDE APPOSIZIONE TIMBRO 1
DATA CORTA AL PLICO CONTENENTE
N. 9 PAGINE.


Postaprioritaria

€ 1,40

EL04079109



Posteitaliane



I Signori testé nominati dichiarano di accettare le cariche loro conferite.

6) Le norme relative al funzionamento dell'Associazione risultano dal seguente

STATUTO

TITOLO I (Denominazione – sede)

ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana è costituita l'Associazione Culturale senza scopo di lucro denominata "VERSANTE".

ART. 2

L'Associazione ha sede in Agugliano (AN) via Molino n. 15. L'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito dello stesso Comune non comporterà alcuna variazione né allo Statuto né agli eventuali Regolamenti interni.

TITOLO II (Scopo – Oggetto – Finalità)

ART. 3

L'Associazione, democratica, apolitica e apartitica, non persegue, come scopo istituzionale, alcuna finalità lucrativa. Essa ha la finalità di promuovere, sviluppare e diffondere la cultura in generale e in particolare quella letteraria, valorizzando l'opera di scrittori di tutto il mondo, tutto ciò senza discriminazioni di spazio, di tempo, di tendenze e di stili.

Per la realizzazione di quanto suesposto l'Associazione intende svolgere le seguenti attività:

- favorire e organizzare concorsi e premi letterari;
- promuovere, organizzare e gestire corsi, seminari, stages, attività formative, spettacoli ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la cultura letteraria universale (sia in lingua che in dialetto) sia tra gli adulti che tra i giovani;
- svolgere attività editoriale letteraria, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione e diffusione di periodici, riviste, giornali, testi, opere, informatico ed audiovisivo, per la diffusione e divulgazione delle attività dell'Associazione;
- attivare iniziative culturali, anche in collaborazione con altri enti, associazioni e/o scuole;
- promuovere eventuali attività di arte figurativa, musicale, teatrale in occasione della realizzazione di iniziative letterarie che in primo luogo si prefigge l'Associazione, a sostegno e ad arricchimento delle stesse;

- ingaggiare collaboratori esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari.

L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse senza che esse sfocino nella sfera dell'attività commerciale. Eventuali attività commerciali possono essere svolte solo marginalmente ed in quanto accessorie a quelle istituzionali.

L'Associazione potrà garantire la propria collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili, fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, intraprendere rapporti con banche e istituti di credito in generale per la gestione finanziaria dell'attività, assumere collaboratori e/o dipendenti, accedere a finanziamenti pubblici e/o privati.

TITOLO III (Soci)

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, giuridiche, gli enti pubblici e privati che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

La qualità di socio si perde per dimissione, decesso o morosità di almeno due anni o di assoggettamento del socio a procedure concorsuali. Il Consiglio Direttivo può sancire l'espulsione di un socio per indegnità o non aderenza ai principi ispirati dall'Associazione.

Per Statuto è prevista la figura di "socio sostenitore" il quale partecipa alla vita associativa solo con il proprio contributo associativo annuale, o con proposte, sovvenzioni, donazioni o contributi particolari senza aver diritto di voto. Il Regolamento interno dell'Associazione può definire in dettaglio i diritti e i doveri del socio sostenitore.

ART. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. La domanda di ammissione a socio da parte di un minorenni, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la patria potestà.

L'ammissione a socio deve essere deliberata dal Consiglio direttivo all'unanimità.

All'atto dell'accettazione della richiesta, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

ART. 6

La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali Regolamenti interni;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi;

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo annuale.

Quanto sopra può essere derogato da Regolamenti interni i quali possono definire diversamente i diritti e i doveri della categoria dei "soci sostenitori", i quali in particolare non hanno diritto di voto.

ART. 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

TITOLO IV (Risorse economiche - Fondo Comune)

ART.8

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni collegate agli scopi sociali;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche e private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche accessorie di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali e donazioni degli associati e dei terzi;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

l) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale sempre se accessorie a quelle istituzionali.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

ART. 9

Per i soci che intendono praticare attività culturale (poesia, pittura, teatro e musica) in nome dell'Associazione o per conto di essa, o si impegnano a prestare la loro opera a fini educativi e promozionali nell'ambito dell'oggetto sociale, sono previsti compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e borse di studio, assegnati dal Consiglio Direttivo o, per delega dello stesso dal Presidente, il tutto compatibilmente con le norme fiscali, previdenziali ed assicurative vigenti.

TITOLO V (Esercizio Sociale)

ART.10

L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea dei soci. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VI (Organi dell'Associazione)

ART.11

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Presidente;
- c) Il Vice Presidente;
- d) Il Consiglio Direttivo;
- e) Il Segretario Tesoriere

Assemblea dei Soci

ART.12

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi con avviso comunicato ai singoli soci mediante le seguenti modalità alternative: invio di lettera semplice, fax, e-mail, telegramma, sms, pubblicazione sul giornale associativo, qualora esistente e predisposto, ma in ogni caso, comunque, almeno 7 giorni prima dell'adunanza.

ART.13

L'Assemblea ordinaria:

- approva il rendiconto economico e finanziario;
- procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- approva le linee generali del programma di attività sociale;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti interni.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno un terzo (1/3) dei soci aventi diritto di voto.

ART. 14

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare, per delega scritta, un numero massimo di un socio con diritto di voto. Non sono ammessi al voto i "soci sostenitori".

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide a maggioranza dei presenti.

ART. 15

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono valide, a maggioranza dei due terzi (2/3) dei presenti.

ART. 16

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

ART. 17

Per favorire la partecipazione del massimo numero di soci alle delibere assembleari ordinarie, è previsto che queste possono essere assunte anche in forma non collegiale mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto e personalmente da ogni avente diritto al voto. In tale caso nella convocazione dovrà essere chiarito specificamente che la delibera si terrà in forma non collegiale e ad ogni avente diritto al voto dovrà essere consegnato l'elenco delle deliberazioni che si intende assumere con possibilità di fornire o negare il consenso alle medesime. I quorum costitutivi e deliberativi per l'assunzione delle delibere ordinarie in forma non collegiale sono i medesimi previsti rispettivamente per le assemblee collegiali ordinarie.

Consiglio Direttivo

ART. 18

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario-Tesoriere.

Il Segretario-Tesoriere redige i verbali delle riunioni sia dell'assemblea che del Consiglio, attende alla corrispondenza, cura la regolare tenuta della contabilità, controlla il versamento delle quote sociali, si interfaccia con il responsabile della contabilità.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica/fax, sms e consegnata non meno di sette giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere l'eventuale bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione;
- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Il Consiglio Direttivo, può nominare tra i suoi membri o tra i soci, un Direttore Artistico, stabilendone in apposito verbale, le mansioni. Il Direttore Artistico, qualora sia individuato tra Soci estranei al Consiglio Direttivo, può partecipare alle riunioni del Consiglio stesso, senza diritto di voto.

ART. 19

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

ART. 20

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Il Presidente resta in carica per 5 anni ed è rieleggibile.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il consiglio direttivo nomini il nuovo Presidente.

TITOLO VII

Scioglimento

ART. 21

L'Associazione "Versante" ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta dai soci.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria.

Se necessario, in caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, altrimenti si passerà direttamente alla cessazione.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad enti o associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività culturale e comunque per finalità di utilità sociale.

Norme finali

ART. 22

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, qualora se ne ravvisi la necessità, potranno essere redatti Regolamenti interni a cura del Consiglio Direttivo, previa ratifica dell'Assemblea generale dei soci.

ART. 23

Per quant'altro non espressamente contemplato dal presente Statuto o negli eventuali Regolamenti interni, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Il Presidente (Sig. _____)

Fabio M. Terzani

Il Segretario (Sig. _____)

Raffaello Quirici

Seguono le firme dei soci fondatori:

Francesco Benigni
Aldo Cofani
Aldo Buzzi

Serpilli Isella Maria
Eliabeta Segre